

La sede di direzione effettiva determina la residenza fiscale delle società

di **Marco Bargagli**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il Legislatore ha recentemente introdotto un'importante riforma sulla **fiscalità internazionale** dettando, in particolare, i **nuovi criteri previsti per individuare la residenza fiscale** dei **soggetti Ires** (es. società di capitale, enti, compresi i Trust).

Nello specifico, il **D.Lgs. 209/2023** ha novellato l'[articolo 73, Tuir](#), il quale, nella versione **in vigore dal 2024**, prevede che «*ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*».

Ciò posto, analizziamo compiutamente i **nuovi criteri introdotti dalla riforma fiscale internazionale**:

- **per sede di direzione effettiva**, si intende la **continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso;
- **per gestione ordinaria** in via principale, si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**, con particolare riferimento al **radicamento dell'attività dell'impresa in un determinato territorio**;
- gli **organismi di investimento collettivo del risparmio** si considerano residenti ove **siano istituiti in Italia**;
- si considerano, altresì, **residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust **sono fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato;
- si considerano, infine, **residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria**, anche i trust istituiti in uno Stato a fiscalità privilegiata quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato **effettui in favore del trust**

un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché **vincoli di destinazione sugli stessi**.

Sul punto, giova evidenziare che, come risulta dalla **relazione illustrativa al provvedimento normativo**, i nuovi criteri riferiti alla “**sede di direzione effettiva**” e alla “**gestione ordinaria in via principale**”, sono elementi di **natura sostanziale** e riguardano rispettivamente **il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche** e dove **si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente**.

Possiamo, quindi, affermare che l'importante riforma intende dare **maggiore risalto al ruolo dei manager aziendali** (a cui normalmente **sono conferiti effettivi poteri decisionali**), atteso che l'assemblea dei soci dovrebbe svolgere tipicamente una mera attività di **supervisione, direzione e coordinamento**, nonché **monitoraggio della gestione aziendale**.

A livello **internazionale** occorre, invece, fare **riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, il quale prevede che l'espressione “*residente di uno stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato*”.

In merito, il **criterio applicato in ambito internazionale**, nella versione modificata dal 2017, prevede che nell'ipotesi in cui una società sia **considerata residente in due diversi Stati** (ipotesi di doppia residenza o *dual residence*), la residenza fiscale della persona giuridica **viene individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti** (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del **luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*), del **luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e **di ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Quindi, per valutare la **sede di direzione effettiva** occorre fare riferimento alla **convenzione internazionale e relativo commentario** e, in particolare **all'articolo 4 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (punto 24.1)**, il quale sottolinea che per **individuare la reale residenza fiscale di una società o di un ente** occorre valutare a titolo esemplificativo **vari fattori**, tra cui:

- il luogo in cui si **tengono abitualmente le riunioni del Consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente della società o ente**;
- il luogo in cui l'amministratore delegato e i componenti dell'alta direzione svolgono **abitualmente le loro attività**;
- il luogo ove si trova il **quartier generale del Gruppo multinazionale**;
- quali sono le norme o le **Leggi del Paese che disciplinano lo status giuridico della**

società;

- dove sono **tenute le sue scritture contabili.**

Infine, dopo avere **tracciato il rinnovato contesto normativo di riferimento**, occorre ricordare che la Suprema Corte di cassazione ha nel tempo sancito che *“per identificare la **nozione di attività principale** necessita fare riferimento **a tutti gli atti produttivi e negoziali**, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’oggetto sociale **rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell’attività dell’ente**”* (Sentenza n. 6995/2014, sentenza n. 1811/2014 e sentenza n. 7080/2012).

Più di recente, con la **sentenza n. 17289/2024**, gli ermellini hanno confermato che per individuare la residenza fiscale non è possibile **far semplicemente coincidere la sede della direzione effettiva dell’attività svolta dalla società con il luogo in cui sono localizzati i beni gestiti dall’impresa.**

I giudici di piazza Cavour, **accogliendo il ricorso presentato dal contribuente**, hanno sancito il seguente principio di diritto: **la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali di natura amministrativa e direttiva.**

Di contro, il giudice del gravame ha **erroneamente fondato**, nel merito, la propria decisione basata sulla localizzazione dei beni, senza **valutare attentamente il luogo ove era localizzata la direzione effettiva**, intesa come il luogo dove hanno **reale svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente.**